



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO**

La Corte, composta dai signori magistrati:

- dott. Glauco Zaccardi	Presidente rel.
- dott. Gabriella Piantadosi	Consigliere
- dott. Isabella Parolari	Consigliere

all'udienza del 12/09/2023 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3848/2021 R.G. vertente

TRA

INPS parte rappresentata e difesa dall'Avv. **TOMASELLI PIER LUIGI**

APPELLANTE

E

MITA EMANUELE parte rappresentata e difesa dall'Avv. **CAPPONI OBERDAN**

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 10703/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.12.2021

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dall'appellato.
Dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, lì 12/09/2023

Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato il 15.4.2021, Mita Emanuele ha chiesto dichiararsi nulla esser dovuto dal medesimo ricorrente in forza del provvedimento del 29/10/2019, con il quale l'INPS lo aveva sollecitato al pagamento di €3.767,40 a titolo di ripetizione di somme indebitamente corrisposte per il periodo 1.1.2015-31.12.2015 sulla pensione INVCIV n. 07414192, per la seguente motivazione: 'Revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art.13, co.6, lett. c), della legge n.122/2010'.

Al riguardo ha dedotto di essere titolare di pensione di invalidità dal 1999 e di indennità di accompagnamento dal 2009 e che l'Istituto odierno appellante, nel ricostituire con nota del 22.5.2020 la sua pensione in seguito ad istanza del 20.11.2019, aveva escluso la spettanza della pensione di invalidità per il periodo dall'1.1.2015 al 31.12.2015, rilevando come lo stesso Mita non avesse mai presentato le comunicazioni di cui all'art 13, comma 6, lett. c) della legge 122/2010 (più correttamente di cui all'art. 35, comma 10-bis del d.l. 207/2008, introdotto proprio dal menzionato art. 3, comma 6, lett. c)).

Il ricorrente odierno appellato ha osservato come, non avendo egli altri redditi oltre al trattamento pensionistico e non essendo intervenute negli anni variazioni nella sua situazione reddituale, egli fosse esonerato dalla menzionata comunicazione di cui all'art. 35 comma 10-bis (negli atti le parti si riferiscono alla comunicazione ex art. 13 comma 6), in coerenza con la circolare 195/2015 dello stesso INPS.

Si è costituito il resistente, deducendo come, in realtà, l'esonero dalle comunicazioni al quale allude la citata circolare, si riferirebbe solo a coloro i quali abbiano presentato, almeno una volta, o la dichiarazione dei redditi o la comunicazione delle fonti di reddito agli enti previdenziali ai quali si chiedono prestazioni pensionistiche; nel caso di specie, non avendo mai il Mita comunicato i propri redditi all'Amministrazione finanziaria o all'INPS, il ricorrente odierno appellato avrebbe dovuto presentare la comunicazione della propria situazione reddituale per il 2015, non potendo invocare



l'esonero; non avendovi provveduto, correttamente l'Istituto aveva proceduto alla richiesto il recupero della pensione INVCIV percepita per detta annualità

Il Tribunale di Roma, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso, condividendo la prospettazione in diritto dell'assicurato. Il primo giudice ha condannato, secondo soccombenza, l'INPS al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000 oltre Cpa e Iva.

Ha proposto appello l'INPS, lamentando, con il primo motivo, violazione ovvero errata o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché dell'articolo 13, co.6, lettera c), D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, nella parte in cui, omettendo l'esame della produzione documentale, il Tribunale ha accolto la domanda, escludendo qualsiasi obbligo di comunicazione reddituale in capo al titolare di alcuna delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito indicate dall'art.35, co.8, del D.L. n.207/2008 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2009.

Con la seconda censura l'appellante ha domandato riformarsi il capo della sentenza gravata con il quale il medesimo Istituto è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

Si è costituito l'appellato, contestando le avverse deduzioni e concludendo con domanda di rigetto dell'appello e conferma della sentenza gravata.

All'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato per le ragioni che seguono.

L'art. 35, comma 10-bis del d.l. 208/2007, come introdotto dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. 78/2010 (convertito in legge con modificazioni dalla legge 122/2010),



stabilisce al primo periodo chiaramente che gli interessati ai trattamenti pensionistici di cui al precedente comma 8, tra i quali rientra pacificamente la pensione INVCIV in godimento in capo al ricorrente, debbano presentare, in alternativa, la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria o la comunicazione dei redditi stessi all'Ente previdenziale competente.

Il secondo periodo riconduce automaticamente, all'ipotesi di mancata comunicazione, l'effetto di sospendere l'erogazione del trattamento.

Ai sensi del terzo periodo, poi, ove – entro 60 giorni dalla sospensione – non intervenga la comunicazione dei propri redditi da parte dell'assicurato, il trattamento pensionistico, per l'anno al quale si riferisce l'omissione, è revocato.

Non vi è dubbio, quindi, che l'art. 35 comma 10-bis citato non esoneri affatto, come vorrebbe l'appellato, il pensionato dalla presentazione delle comunicazioni, alternative, all'Agenzia delle entrate o all'ente previdenziale.

La circolare n. 195/2015, alla quale fa riferimento l'appellato, del resto, chiarisce come l'esonero dalla comunicazione agli istituti titolari dei trattamenti pensionistici si spieghi in ragione della diffusione, tra i contribuenti, del modello 730 o di quello Unico per la dichiarazione dei redditi.

Trattasi di modelli, come noto, che consentono all'Amministrazione finanziaria di acquisire e mantenere nelle banche dati dell'Agenzia delle entrate (accessibili dagli Istituti previdenziali) i dati reddituali dei contribuenti.

Quando, quindi, il pensionato abbia presentato il 730 o l'UNICO, richiedergli anche – come in precedenza – la compilazione del modello Red inviato dall'INPS sarebbe stato un adempimento superfluo, perché si sarebbe risolto nell'imposizione al contribuente di un adempimento volto a fare acquisire all'ente pubblico previdenziale dati ai quali già potrebbe accedere autonomamente.

Se così è, è del tutto evidente che, qualora invece il pensionato non abbia mai presentato né la dichiarazione dei redditi né la comunicazione agli enti previdenziali, come è



pacifico nel caso di specie, non avrebbe senso esonerarlo dalla comunicazione di cui all'art. 35, comma 10-bis, perché tale esonero priverebbe l'ente della possibilità di attingere al dato reddituale dell'assicurato. Né può rilevare in contrario la circostanza che l'interessato goda solo di redditi pensionistici e non siano intervenute modifiche, perché ciò che l'art. 35, comma 10-bis intende garantire è che l'ente previdenziale possa attingere, seppure nella modalità meno gravosa per il pensionato, ai dati reddituali di quest'ultimo.

Come correttamente affermato dall'INPS, in conclusione, sia per la lettera stessa dell'art. 35, comma 10-bis, sia per le ragioni sistematiche indicate nella circolare 195/2015, l'esonero dalla comunicazione non compete al pensionato che non abbia comunicato in precedenza i propri redditi all'Agenzia delle entrate o all'Istituto e ciò nemmeno ove egli possieda solo redditi da pensione e non siano intervenute negli anni variazione della situazione reddituale.

L'appello, pertanto, deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettato il ricorso del Mita in primo grado.

Le spese di giudizio del doppio grado devono essere dichiarate irripetibili, in presenza di dichiarazione dell'appellato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

In riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dall'appellato.

Dichiara irripetibili le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Roma, lì 12/09/2023

Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi

